

Il ruolo del sindacato, noi e... gli altri

In occasione della celebrazione del 1° maggio al Quirinale – evento a cui ha partecipato anche il Segretario Generale Federagenti, Luca Gaburro – il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato della disoccupazione e più in generale della crisi economica attuale come di una «ferita lacerante per il nostro Paese», chiedendo poi a tutti, dalla politica alle forze sociali, di «saper indirizzare sforzi convergenti e trovare, nel dialogo, impegni comuni. Ci troviamo a un crocevia decisivo – ha sottolineato Mattarella – e ciò che accadrà nei prossimi mesi condiziona un ciclo lungo: ci sono ancora egoismi e difese corporative che frenano le potenzialità del nostro Paese». Già nel discorso di insediamento del 3 febbraio u.s. il Presidente della Repubblica aveva fatto esplicito riferimento all'importanza dei «corpi intermedi» – ovverosia delle formazioni sociali quali ad esempio i sindacati e le associazioni – nel necessario dialogo e raccordo tra cittadini e istituzioni. Un richiamo che sicuramente abbiamo apprezzato e che ci ha confortato visto il nostro ruolo e la passione che mettiamo nel svolgerlo.

continua a pagina 2

Il CdA Enasarco è in scadenza, ma è notte fonda sul futuro della Fondazione

Elezioni Enasarco: sì, no, forse

Gli agenti vogliono sapere con quali regole voteranno

Riportiamo un'interessantissima interrogazione a risposta orale 3-01884 presentata dalla Senatrice Lucrezia Ricchiuti (PD) nella seduta di martedì 28 aprile 2015 al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito all'attuale situazione dell'Enasarco. Come è a tutti noto il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è ormai in scadenza e il prossimo dovrebbe essere scelto direttamente dalla categoria in base a libere elezioni. Il condizionale è purtroppo d'obbligo perché ad oggi ancora nulla è trapelato circa le regole, i modi e i tempi in base al quale la categoria dovrebbe andare al voto. In particolare ancora avvolte nel mistero paiono essere le regole per la formazione e la presentazione delle liste, un punto centrale su cui chiarezza doveva comunque essere fatta con largo anticipo rispetto al giorno in cui avverranno le votazioni.

continua a pagina 3

IN QUESTO NUMERO

- Il ruolo del sindacato, noi e gli altri...
- Target e recesso
- Elezioni Enasarco: sì, no, forse
- Prima vittoria Irap a Sassari
- La riforma Enasarco sforna Silenti
- Rubrica Legale
- Rubrica Previdenziale

Prima vittoria Irap a Sassari

Riportiamo un'interessantissima interrogazione a risposta orale 3-01884 presentata dalla Senatrice Lucrezia Ricchiuti (PD) nella seduta di martedì 28 aprile 2015 al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito all'attuale situazione dell'Enasarco. Come è a tutti noto il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è ormai in scadenza e il prossimo dovrebbe essere scelto direttamente dalla categoria in base a libere elezioni. Il condizionale è purtroppo d'obbligo perché ad oggi ancora nulla è trapelato circa le regole, i modi e i tempi in base al quale la categoria dovrebbe andare al voto.

continua a pagina 3



OFFERTA SHOCK!
WEB ORDER
in OMAGGIO!



www.soluzioneagenti.it/promoweborder

Il ruolo del sindacato, noi e... gli altri

di Angelo Marchi (Componente Direttivo Nazionale Federagenti)

In occasione della celebrazione del 1° maggio al Quirinale – evento a cui ha partecipato anche il Segretario Generale Federagenti, Luca Gaburro – il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato della disoccupazione e più in generale della crisi economica attuale come di una «ferita lacerante per il nostro Paese», chiedendo poi a tutti, dalla politica alle forze sociali, di «saper indirizzare sforzi convergenti e trovare, nel dialogo, impegni comuni. Ci troviamo a un crocevia decisivo – ha sottolineato Mattarella – e ciò che accadrà nei prossimi mesi condiziona un ciclo lungo: ci sono ancora egoismi e difese corporative che frenano le potenzialità del nostro Paese».

Già nel discorso di insediamento del 3 febbraio u.s. il Presidente della Repubblica aveva fatto esplicito riferimento all'importanza dei «corpi intermedi» – ovverosia delle formazioni sociali quali ad esempio i sindacati e le associazioni – nel necessario dialogo e raccordo tra cittadini e istituzioni. Un richiamo che sicuramente abbiamo apprezzato e che ci ha confortato visto il nostro ruolo e la passione che mettiamo nel svolgerlo.

Un richiamo, quello del Presidente, che ci porta ad una serie di considerazioni. Certamente il «sindacato» nell'accezione classica del termine sta ormai scomparendo, sia per le mutazioni intervenute nel mondo del lavoro, che lo stesso non ha saputo anticipare, sia per la commistione con i partiti politici (quanti segretari di sindacato sono poi finiti in Parlamento a rappresentare questo o quel partito...?)

Quanti sindacati fanno politica anziché tutelare i lavoratori...?). O ancora quanti di essi tutelano interessi diversi se non contrapposti rispetto a quelli dei propri iscritti? Abbiamo molti esempi, alcuni purtroppo interessano la nostra categoria da vicino, basti pensare alla Fnaarc che aderisce alla Confcommercio oppure alla Fiarc che aderisce alla Confesercenti, vale a dire ad associazioni dei datori di lavoro con le quali firmano una contrattazione collettiva che sconta evidentemente questa anomalia nel campo delle tutele riservate agli agenti.

Tutto questo nel tempo ha generato confusione se non disillusione nei lavoratori, che chiedono a gran voce una netta inversione di tendenza e che auspicano il ritorno di sindacati che non siano solo in grado di erogare dei servizi, ma soprattutto che siano in grado di rappresentare davvero la base, senza equivoci o fraintendimenti, e che fungano da «amplificatore» delle loro richieste e rivendicazioni.

Oggi ancora più di prima il «sindacato» non deve essere un organismo chiuso in sé stesso, ma deve essere aperto e trasparente, consentendo la partecipazione attiva dei propri iscritti. Grazie alle nuove tecnologie di comunicazione, i lavoratori possono esprimere il proprio parere in tempo reale sui temi di interesse per la categoria, rimanendo poi al sindacato il compito di analizzare e sintetizzare le risultanze per farne promotore dinanzi alle istituzioni.

In questo riteniamo che Federagenti da anni sia l'unica associazione ad aver dato veramente «voce» agli agenti di commercio italiani, non

solo organizzando incontri sul territorio ma anche utilizzando assiduamente lo strumento del «referendum» per chiedere attraverso piattaforme informatiche il parere della «base» sui temi più importanti (ad es. quello sul «caro carburante» o sull'Enasarco, o sulla fiscalità di categoria, solo per citare i più recenti) e per agire di conseguenza. L'attualità ci porta a citare l'esempio delle elezioni all'Enasarco, che dovrebbero essere introdotte grazie alla costante pressione esercitata dalla Federagenti a seguito di un autentico plebiscito online da parte degli agenti di commercio italiani che, dopo tutti gli scandali che hanno attraversato l'Ente, vogliono scegliere direttamente gli amministratori e vederli sottoposti al proprio giudizio. Tra poco, dopo aver atteso a lungo – ma non invano – perché ciò avvenisse, non rimarrà altro che esprimere il proprio voto per scegliere Federagenti evitando così che l'Ente sia ancora guidato in futuro da quei sindacati che si sono mostrati, in base a quanto emerso dalle audizioni dinanzi alla commissione parlamentare di controllo sugli enti previdenziali, assolutamente inadeguati. ■



Illegittima la contestazione del mancato raggiungimento del budget prima del termine Target e recesso

Una motivazione per dare disdetta spesso «abusata» dalle mandanti

a cura della Redazione

Un nostro associato ci scrive: «In un mandato di agenzia di 24 mesi che prevedeva un obiettivo minimo di vendita da raggiungere entro i primi 12 mesi, pena la risoluzione, dopo 10 mesi, la mandante ha risolto il rapporto, sostenendo che, sulla base delle vendite realizzate fino ad allora, non avrei raggiunto il budget. Posso contestare il recesso?».

Giriamo la domanda all'avv. Pietro Berti dello Studio Legale Trotti & Partners di Milano che da anni collabora, con ottimi risultati, con la Federagenti. In effetti abbiamo notato che la problematica evidenziata dall'associato si riscontra con sempre maggiore frequenza negli ultimi anni e ciò anche a causa della perdurante crisi economica che rende sempre più difficile raggiungere gli obiettivi di mercato, troppo spesso determinati unilateralmente e con eccessivo ottimismo – per non dire con scarsa consapevolezza della loro irraggiungibilità – da parte delle mandanti. Sul punto è bene ricordare che la risoluzione anticipata del contratto di agenzia a tempo determinato può ritenersi legittima solo «per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge», come prevede

l'art. 1372, 1° co., c.c., intendendosi per «cause ammesse dalla legge» un'inadempimento, che, in base alle norme generali sulla risoluzione per inadempimento (vale a dire, artt. 1453 e 1455 c.c.), deve rivestire notevole importanza, avuto riguardo all'interesse della parte adempiente. In ogni caso è ammessa l'apposizione al contratto di agenzia di una clausola risolutiva espressa che preveda, appunto, la risoluzione a fronte del mancato raggiungimento di un budget.

Detto ciò, in un caso simile al suo, il Giudice del Lavoro di Milano ha affermato di recente l'illegittimità del recesso anticipato del preponente, quando, pur in presenza di una clausola risolutiva espressa legata al raggiungimento di un budget, la mandante non consenta all'agente di espletare per intero il periodo entro il quale era prevista la realizzazione di tale budget.

Il Giudice ha, infatti, evidenziato che «la verifica in ordine al raggiungimento del fatturato minimo può essere effettuata solo al termine del periodo di dodici mesi, poiché fino allo scadere di tale periodo l'agente può conseguire l'obiettivo di vendita assegnatogli». Di conseguenza,

si ritiene che «l'asserito mancato raggiungimento, in data antecedente alla naturale scadenza del contratto, del fatturato minimo assegnato all'agente non è idoneo a fondare in capo alla mandante la facoltà di risolvere il contratto per fatto e colpa imputabili all'agente». In base al contratto, l'agente aveva, infatti, a disposizione «ancora più di tre mesi» per raggiungere l'obiettivo minimo di fatturato, stabilito contrattualmente, sicché, solo alla fine del dodicesimo mese, si sarebbe potuto accertare il suo eventuale inadempimento e, solo allora, la società preponente avrebbe potuto e dovuto risolvere il contratto, in forza della clausola di cui all'art. 10.

Posta, dunque l'illegittimità del recesso, deriva il diritto dell'agente al risarcimento del danno da mancato guadagno, oltre che ad ottenere il pagamento delle indennità di cessazione del rapporto che, come noto, spettano comunque all'agente anche nel caso di un contratto a termine.

La pretesa risoluzione automatica del contratto a tempo determinato da parte della società preponente, quindi nel caso prospettato dall'associato appare evidentemente scorretta e impugnabile. ■

Il CdA Enasarco è in scadenza, ma è notte fonda sul futuro della Fondazione

Elezioni Enasarco: sì, no, forse

Gli agenti vogliono sapere con quali regole voteranno

A cura della Redazione

Riportiamo un'interessantissima interrogazione a risposta orale (3-01884) presentata dalla Senatrice Lucrezia Ricchiuti (PD) nella seduta di martedì 28 aprile 2015 al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito all'attuale situazione dell'Enasarco. Come è a tutti noto il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è ormai in scadenza e il prossimo dovrebbe essere scelto direttamente dalla categoria in base a libere elezioni. Il condizionale è purtroppo d'obbligo perché ad oggi ancora nulla è trapelato circa le regole, i modi e i tempi in base al quale la categoria dovrebbe andare al voto. In particolare ancora avvolte nel mistero paiono essere le regole per la formazione e la presentazione delle liste, un punto centrale su cui chiarezza doveva comunque essere fatta con largo anticipo rispetto al giorno in cui avverranno le votazioni.

L'anomalia, fortunatamente, non sembra essere sfuggita alla Sen. Ricchiuti che, con l'interrogazione che segue, chiede al Ministero competente le indispensabili delucidazioni.

«Premesso che a quanto risulta all'interrogante: l'Enasarco (Ente di previdenza e assistenza degli agenti e rappresentanti di commercio) è stato spesso oggetto anche in passato di attenzione per l'andamento negativo emerso dai risultati di gestione e dalla scarsa trasparenza

che da sempre ha caratterizzato l'operato della sua amministrazione;

stando alle ultime notizie stampa, riportate anche sul sito dell'Ente, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con una nota del 10 febbraio 2015 ha comunicato alla Fondazione Enasarco le sue osservazioni sulle modifiche statutarie deliberate dal Consiglio di amministrazione dell'Ente in data 9 ottobre 2014; con la stessa nota il Ministero ha invitato l'Enasarco a procedere all'approvazione di un nuovo statuto che recepisca i rilievi formulati dallo stesso Ministero, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, e a trasmettere il nuovo regolamento elettorale da sottoporre all'approvazione ministeriale;

con un comunicato stampa del 4 marzo 2015, il Consiglio di amministrazione della Fondazione informava di aver dato via libera al regolamento elettorale e al regolamento finanza precisando che l'approvazione dello statuto e del regolamento elettorale "costituisce la chiave di volta per costruire l'assetto normativo più adeguato per quella che è una vera e propria svolta storica nella vita della Fondazione: il passaggio, nella selezione dei vertici della Cassa, dal metodo della designazione ad opera delle parti sociali a quello dell'elezione da parte degli agenti e delle case mandanti";

risultando che a quanto risulta all'interrogante no-

stante la "svolta storica nella vita della Fondazione", né l'Enasarco né i Ministeri vigilanti, che pure hanno vagliato i testi, si sono attivati per rendere fruibili a tutti gli iscritti e ai diretti interessati i testi dei citati regolamenti, anche in considerazione dell'imminente rinnovo del consiglio di amministrazione e degli altri organi di governo della fondazione;

considerato che il ritardo nella pubblicazione delle regole per lo svolgimento delle elezioni impedisce il loro corretto svolgimento secondo regole democratiche; infatti la mancata o tardiva conoscenza delle norme in questione non consente a tutti i soggetti interessati di poter partecipare alla competizione elettorale, si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di doversi attivare con la massima sollecitudine per far sì che il regolamento elettorale e il nuovo statuto dell'Enasarco vengano resi pubblici e fruibili a tutti gli iscritti, nel rispetto del diritto riconosciuto a ciascun contribuente di poter accedere ai dati che riguardano la governance della Fondazione».

Speriamo che la risposta del Ministero sia tempestiva e chiarificatrice...

Prima vittoria Irap a Sassari

di Giulio Favini (Responsabile Federagenti Sassari)

Finalmente buone notizie anche dalla Sardegna. Con la sentenza n. 256/02/2015 depositata in data 21 aprile u.s., infatti, la Commissione Tributaria Provinciale di Sassari, accogliendo il ricorso di un ns. associato ha disposto il rimborso dell'Irap dallo stesso indebitamente pagata per il periodo 2006-2010.

La sentenza è interessante non solo perché si comprende in maniera chiara la linea difensiva spesso assunta dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate in materia di Irap, ma anche perché fa emergere in modo altrettanto netto l'orientamento oramai critico dei giudici nei confronti di tali posizioni assunte dall'amministrazione finanziaria.

L'Agenzia delle Entrate infatti negava all'agente il rimborso, sulla base delle risultanze dell'anagrafe tributaria, da cui emergeva che «all'aumentare delle spese e del valore dei beni strumentali aumentano i compensi dichiarati». Per il Fisco quindi l'aumento del reddito è collegato «al miglioramento dell'apparato strumentale costruito dal ricorrente».

Ma i giudici non si sono lasciati convincere da tale teoria e forti di una esaustiva documentazione depositata dal ricorrente e una attenta disamina operata in udienza, hanno respinto la

tesi difensiva e accolto la richiesta dell'agente potendo tranquillamente affermare che l'aumento dei beni strumentali era stato correttamente spiegato con l'acquisto di una nuova autovettura e un maggior costo dell'attività fornita dal commercialista (entrambi non indici dell'esistenza di una autonoma organizzazione), mentre l'aumento del reddito era in realtà da collegare all'acquisizione da parte dell'agente di un importante mandato per l'intera Sardegna.

A fronte di ciò la Commissione ha quindi accolto il ricorso dell'agente ritenendo privo di pregio il ragionamento dell'Ufficio che non ha tenuto in debita considerazione le reali modalità che hanno portato all'incremento sia del valore dei beni strumentali che del reddito imponibile dell'agente.

È importante che anche i giudici tributari sardi abbiano riaffermato il principio già esposto in sentenze di altre Commissioni tributarie (in Veneto e Lombardia per esempio) che un elevato reddito del contribuente non incide di per sé in modo automatico e dovrebbe essere irrilevante ai fini della determinazione dell'esistenza o meno di una autonoma organizzazione.

Dalla sentenza comunque emerge come sia fondamentale esibire sin dalla fase stragiudiziale,

e cioè già in occasione della presentazione dell'istanza di rimborso, tutta la documentazione ritenuta rilevante.

Ovviamente per andare a processo con una buona probabilità di ottenere il rimborso dell'imposta, è necessario valutare preliminarmente se esista o meno un contesto organizzativo autonomo che sia in grado di realizzare un incremento della produttività dell'attività dell'agente.

La produzione di una analitica ed esaustiva documentazione potrebbe poi portare l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate a riconoscere sin da subito il diritto dell'agente al rimborso (circonstanza che comincia a verificarsi con una certa frequenza), con grande risparmio di tempo e di costi. In ogni caso faciliterà il compito del difensore (sia esso l'avvocato o il commercialista di fiducia) e della Commissione Tributaria che potrà più facilmente valutare e accogliere la richiesta dell'agente.



Hai un'agenzia
di rappresentanza?

Come controlli
le tue provvigioni?

E quelle dei tuoi
Collaboratori?



Le problematiche di un'Agenzia di Rappresentanza sono diverse
da quelle di un singolo Agente di Commercio.

**Liquidazione delle provvigioni dei Sub-Agenti,
Controllo vendite dei Collaboratori,
Versamento Enasarco, ecc..**

Da anni collaboriamo con le più importanti
Agenzie di Rappresentanza italiane nel trovare e
sviluppare le migliori soluzioni a tutte le problematiche
di gestione ed organizzazione.

**Contatta il nostro numero dedicato
sia per informazioni che per prenotare
una dimostrazione gratuita.**

I problemi della tua Agenzia, li abbiamo già risolti!

Per maggiori informazioni scrivi a solage.info@ritoll.it o chiama:

06.41.22.76.62

Soluzione Agenti il Tuo Software per Agenti di Commercio
Software Specifico per Agenti ed Agenzie di Rappresentanza www.soluzioneagenti.it

Per chi ha cessato prima del 2012 ora niente prosecuzione volontaria

La riforma Enasarco sforna silenti

Ecco un altro caso in cui il regolamento è penalizzante

di Martino Colella (Responsabile Federagenti Piemonte)

Quando si parla di «Silenti» alcuni sono portati a immaginare una platea di soggetti che hanno esercitato la professione di agente di commercio solo per alcuni anni, per poi dirottare verso altra e definitiva professione. Pensano, o sono portati a credere, che si tratti di persone che sono entrate in contatto con il mondo dell'intermediazione commerciale un po' per caso e che dopo aver tentato la professione si sono indirizzati ad altro... in realtà non è così e, se è vero che la tipologia sopra descritta individua una fetta abbastanza ampia della categoria dei «Silenti» (percentuale che comunque deve essere garantita e salvaguardata egualmente anche laddove abbia versato solo pochi mesi), è altrettanto vero che sono molti (migliaia) gli ex iscritti che possono contare più di 7 anni di versamenti alla Fondazione. Ci sono poi quei casi, molto più numerosi di quanto si creda che rischiano di rimanere «Silenti» pur avendo versato più di 15 anni di contributi, situazione – lo ricordiamo – che ante riforma 2004 dava già diritto alla pensione Enasarco, maturato il requisito anagrafico (che era di 60 anni per gli uomini e 55 per le donne).

Immaginiamo un soggetto nato nel 1953 che abbia svolto l'attività di agente dal 1976 al 1992, per poi cambiare professione. A quella data sapeva che con i contributi versati, a partire dal 2013, avrebbe avuto diritto alla pensione Enasarco.

Con la riforma del 2004, dal 1° gennaio 2004 l'età per la pensione di vecchiaia passa per lui a 65 anni con 20 anni di contribuzione, pertanto se vuole la pensione che ora slitta presuntivamente al 2018 dovrà versare 4 anni di contribuzione volontaria che – tra parentesi – penalizzeranno di molto il calcolo delle pensioni, ma non basta. A seguito dell'introduzione del nuovo Regolamento delle Attività Istituzionali Enasarco del 01/01/2012 e delle successive modifiche decorrenti dal 01/01/2013, il nostro agente dovrà aspettare ancora, e precisamente dovrà atten-

dere il 2025 quando con 72 anni, come risulta dalla sottostante tabella, avrà finalmente raggiunto la quota richiesta per aver diritto alla prestazione pensionistica di vecchiaia Enasarco.

Da quando ha cessato l'attività e con 16 anni di contributi, il nostro non tanto ipotetico agente ha visto slittare il suo diritto di ben 12 anni e ha dovuto versare 4 anni di contribuzione volontaria per vedersi riconosciuta una pensione comparativamente più bassa di quella che avrebbe avuto ante riforma 2004.

Ad oggi poi, con l'attuale regolamento, un agente che ha cessato la propria attività e conseguentemente i versamenti previdenziali obbligatori da oltre due anni, non potrà accedere alla

compimento del suo 72° anno di età anagrafica, oppure al 70° o 71° con la decurtazione permanente del 10% o del 5% dell'importo pensionistico mensile. Il Regolamento 01/01/2013 prevedeva una clausola di salvaguardia per quegli agenti che avevano cessato il versamento previdenziale con 20 anni di anzianità contributiva ed erano in attesa del compimento dell'età anagrafica minima richiesta, che consentiva nell'anticipare il raggiungimento della quota presentando la domanda di



REQUISITI	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Uomini età minima	65	65	65	65	65	66	66	67
Anzianità minima	20	20	20	20	20	20	20	20
Quota	86	87	88	89	90	91	92	92

prosecuzione volontaria essendosi prescritto il periodo di presentazione.

Infatti, la richiesta di ammissione alla prosecuzione volontaria deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di due anni decorrenti dal 1° gennaio successivo alla cessazione dell'attività.

Ciò significa che l'agente che ha raggiunto 20 anni di anzianità contributiva e che non ha proceduto nei tempi prescrittivi alla presentazione della domanda di versamenti volontari, potrà accedere al pensionamento non prima del

prosecuzione volontaria, ma il termine decadenziale di tre anni dall'entrata in vigore del Regolamento entro cui presentare la domanda è ormai spirato in data 31/12/2014.

E nulla assicura che non intervengano ulteriori modifiche.

Insomma se si vuole la pensione Enasarco non solo si deve sperare di vivere a lungo, ma non si deve dare nulla per scontato...

Le regole cambiano spesso, e mai a favore degli agenti...

L'Usarci e le brutte figure

In una recente newsletter l'Usarci ha comunicato ai propri iscritti di essere stata ricevuta al Ministero del Lavoro e di aver avuto rassicurazioni sul fatto che il commissariamento dell'Enasarco avesse «solamente un valore da giornalismo scandalistico», come testualmente riportato. Sul punto, ci risulta per certo sia stata recapitata all'Usarci una immediata smentita da parte del Ministero

per puntualizzare che l'ipotesi commissariamento è tuttora al vaglio delle Istituzioni competenti a seguito delle risultanze delle indagini prodotte dalla Commissione Parlamentare di Vigilanza, e che non poteva essere attribuita a rappresentanti ministeriali la posizione secondo la quale «non ci sarebbero i presupposti per un commissariamento», come invece si vinceva dal comunicato Usarci.

Non avendo letto una successiva rettifica da parte di Usarci – che sarebbe stata a nostro avviso doverosa per amore della verità e per correttezza nei confronti dei propri iscritti – abbiamo provveduto direttamente noi a far luce su questa vicenda e a raccontare come sono andate realmente le cose. ■

Cerchi
Agenti di Commercio ?

chiama ora

800.86.16.16

Rubrica Legale

a cura di Luca Orlando (Componente Direttivo Nazionale Federagenti)

Domanda: Sono monomandatario per una azienda che opera nel settore del commercio, ho 62 anni, con 24 di contribuzione Enasarco, l'azienda per cui lavoro da oltre quindici anni mi ha comunicato il 10 marzo u.s. una riduzione di zona del 24% con effetto immediato. Purtroppo devo accettare. Ho comunque diritto a qualcosa?

Risposta: Visto il tenore della comunicazione ricevuta, si deve presumere che il suo contratto di agenzia sia regolato dagli Accordi Economici Collettivi. Sul punto l'AEC Commercio prevede (art. 2, co. 12) la possibilità per l'azienda preponente di ridurre il contenuto economico del contratto (zona, prodotti, clienti o misura delle provvigioni) anche senza rispettare i termini di preavviso previsti, ma corrispondendo in alternativa un'indennità sostitutiva. L'indennità è «calcolata sulla base della media delle provvigioni incassate dall'agente nell'anno solare precedente [...] sui clienti e/o zona e/o prodotti e/o misura delle provvigioni che sono stati oggetto della riduzione» ed è «pari a tanti dodicesimi delle provvigioni incassate dall'agente nell'anno solare precedente [...] quanti sono i mesi di mancato preavviso». L'articolo specifica anche che «il proseguimento del rapporto dopo la variazione non incide sul diritto dell'agente di percepire l'eventuale indennità sostitutiva». Procediamo ora al calcolo di questa indennità sostitutiva e per farlo prendiamo in esame il suo caso specifico cioè una variazione di sensibile entità operata nei confronti di agente monomandatario senza alcun preavviso. Ipotizziamo, per semplicità, che per gli affari conclusi nella zona che le è stata sottratta, lei abbia incassato, nel 2014 (anno solare precedente a quello in cui le è stata comunicata la variazione), provvigioni per un importo pari a € 12.000. Il preavviso spettante ad un agente monomandatario in caso di variazioni di sensibile entità è pari a quello dovuto in caso di risoluzione

del rapporto e quindi, poiché il suo contratto è in vigore da più di nove anni, il preavviso dovrebbe essere pari a 8 mesi.

L'indennità sostitutiva dovuta nel caso ipotizzato è quindi pari a: € 12.000 / 12 x 8 = € 8.000.

Le consigliamo quindi di recarsi presso la sede Federagenti a lei più vicina per concordare insieme con il ns. consulente le più opportune iniziative a tutela dei suoi diritti.

Domanda: La preponente sta recuperando le provvigioni corrispostemi su un cliente successivamente rivelatosi insolvente sebbene non abbia ricevuto alcun danno. Per quel che ne so, infatti, la preponente è stata interamente rimborsata dall'assicurazione. Ho allora richiesto la restituzione delle provvigioni, ma l'azienda si è opposta dicendo che stante il mancato pagamento non ho diritto a nulla.

Risposta: Purtroppo la risposta dell'azienda è corretta. Infatti ciò che viene liquidato dall'assicurazione al preponente non rappresenta il corrispettivo dell'affare da lei promosso, bensì l'indennizzo spettante in base al contratto assicurativo. Tale contratto è stato stipulato dalla mandante, che sopporta anche l'onere del relativo premio, proprio per far fronte all'alea dell'inadempimento del cliente. In sostanza anche lei potrebbe assicurarsi per tale eventualità e anche lei potrebbe vedersi corrispondere l'equivalente delle provvigioni perse dall'assicurazione, ma è ovvio che tale indennizzo lo riceverebbe unicamente perché ha pagato il premio assicurativo in relazione alla polizza che lei volontariamente ha deciso di stipulare.

Domanda: Tra qualche mese maturerò il diritto a pensione, poiché a tutt'oggi ho ancora in piedi due contratti di agenzia, di cui uno da oltre 22 anni. Vorrei sapere come operare in caso decidessi di interrompere l'attività per non perdere le indennità di fine rapporto.

Risposta: Innanzitutto è opportuno individuare con molta precisione la normativa che regola il contratto. Infatti in base alla dettagliata previsione contenuta nell'art. 10 dell'AEC Industria del 2014 l'agente conserva il diritto alle indennità di fine rapporto se matura:

- il diritto alla pensione di vecchiaia o vecchiaia anticipata Enasarco;
- il diritto alla pensione di vecchiaia o vecchiaia anticipata Inps.

Più restrittiva è invece la disposizione contenuta nell'art. 11 dell'AEC Commercio del 2009 in base alla quale l'agente conserva il diritto alle indennità di fine rapporto solo se matura il diritto alla pensione di vecchiaia Inps o Enasarco.

Se poi il contratto è regolato solo dal Codice Civile, l'art. 1751 c.c. prevede che «l'agente conservi il diritto alle indennità qualora il recesso dal contratto sia giustificato da circostanze [...] quali età [...] per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività». In questo caso la giurisprudenza, pacificamente, riconosce la sussistenza di tale requisito laddove l'agente raggiunga l'età richiesta dall'ordinamento per il riconoscimento della pensione di vecchiaia.

Pertanto se lei matura i requisiti per la pensione anticipata (Inps o Enasarco) avrà diritto alle indennità di fine rapporto solo se il suo contratto è regolato dall'AEC Industria, in caso contrario non le spetterà nulla. Nessun problema invece nel caso in cui maturi il diritto alla pensione di vecchiaia.

Per evitare contestazioni o sterili polemiche con la mandante noi consigliamo sempre di inviare la lettera di dimissioni successivamente alla maturazione del diritto e non come fanno alcuni precedentemente a tale data facendo affidamento sul fatto che il requisito anagrafico maturerà durante il periodo di preavviso. ■

Iscriviti a Federagenti

chiama il Numero Verde

800.970.976



www.federagenti.org

www.federagenti.org

www.federagenti.org

Rubrica Previdenziale

A cura della Dott.ssa Rita Notarstefano (Responsabile Federagenti Sicilia Orientale)

Domanda: Sono una agente in attività e ho appena partorito. Ho sentito dire che la Fondazione Enasarco corrisponde delle somme a seguito della nascita di figli. È vero? Qual è la procedura per ottenerle?

Risposta: La Fondazione Enasarco prevede nell'ambito delle sue prestazioni integrative l'erogazione di contributi a favore delle agenti che hanno partorito da poco.

La prima prestazione è costituita dall'**assegno di nascita** che viene corrisposto a tutti gli agenti (uomini e donne) in occasione della nascita o dell'adozione.

Premesso che ogni anno il regolamento delle prestazioni integrative può cambiare, ad oggi possiamo dire che per ogni figlio nato o adottato dall'01.01.2015 l'iscritto ha diritto ad un'erogazione da parte della Fondazione di un importo di € 500,00. L'importo è elevato a € 650,00 se trattasi del secondo figlio e a € 750,00 se trattasi del terzo o successivo.

L'assegno per nascita o adozione spetta agli agenti e rappresentanti di commercio che siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

essere un agente in attività con un conto previdenziale, incrementato esclusivamente da contributi obbligatori, che al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta, presenti un saldo attivo non inferiore a € 2.973,00 e una anzianità contributiva complessiva di almeno cinque anni, di cui tre negli ultimi cinque (ovvero la somma dei trimestri corrispondenti); essere titolare di una pensione diretta Enasarco.

Nel caso in cui entrambi i genitori siano iscritti alla Fondazione, verrà erogata una sola prestazione.

Le domande devono pervenire all'Enasarco entro il termine di un anno dal verificarsi dell'evento.

Una particolarità: nel caso di parto o adozione gemellare andranno presentate tante domande per quanti sono i bambini!

IMPORTANTE:

La domanda per l'assegno di nascita o adozione si fa solo online. Gli iscritti registrati a **inEnasarco** possono chiedere l'assegno tramite l'area riservata e chi non è ancora registrato può farlo in qualsiasi momento e effettuare la domanda successivamente. In alternativa è possibile recarsi presso un istituto di patronato. Non sono accettate domande presentate tramite raccomandata.

L'altra prestazione, valida questa volta solo per le agenti donne, è costituita dal **contributo di maternità** che aiuta economicamente l'iscritta che a seguito della gravidanza deve affrontare una diminuzione di reddito e un incremento degli oneri.

Per ogni figlio nato dal 1° gennaio 2015, l'agente donna ha diritto a un assegno di: € 1.000 per il primo figlio; € 1.250 per il secondo figlio; € 1.500 per il terzo figlio o successivo. In caso di parto gemellare, il contributo spetta una sola volta all'agente iscritta che ne faccia richiesta. Per ottenere il contributo di maternità è necessario che l'agente donna che sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- essere un agente in attività con un conto previdenziale, incrementato esclusivamente da contributi obbligatori, che al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta presenti un saldo attivo non inferiore a € 2.880,00 e una anzianità contributiva complessiva di almeno cinque anni, di cui tre negli ultimi cinque (ovvero la somma dei trimestri corrispondenti);
- essere titolare di una pensione diretta Enasarco.

Anche in questo caso il diritto alla prestazione decade qualora la stessa non venga richiesta entro un anno dall'evento e, anche in questo caso, le domande vanno presentate esclusivamente online o tramite patronato.



Da ultimo – sempre solo per le agenti – nell'ambito della polizza infortuni e malattia a favore degli agenti di commercio stipulata dalla Fondazione con l'Unisalute, la Garanzia B prevede una **Indennità parto** di € 334,50 in favore di:

- agenti non pensionate che svolgano attività di agenzia al tempo dell'evento con un'anzianità contributiva al 31.12.2014 pari almeno a 5 anni e che abbiano, alla medesima data, un conto previdenziale non inferiore a € 2.582,28 incrementato da versamenti obbligatori afferenti gli anni 2012, 2013 e 2014;
- agenti pensionate che svolgevano l'attività di agenzia al tempo dell'evento.

Per completezza si rimanda al testo della polizza pubblicato sul sito Enasarco.

IMPORTANTE:

per usufruire dell'indennità parto prevista dalla polizza le domande vanno presentate entro tre mesi dall'evento ossia dal parto.

Poiché ad ognuna di queste domande vanno allegati dei documenti che variano per ciascuna di loro si suggerisce di rivolgersi presso una delle sedi Federagenti dove i consulenti Vi aiuteranno nella preparazione e compilazione delle stesse. ■

Cerchi Agenti di
Commercio ?

chiama ora

800.86.16.16

Gestisci le tue Fatture provvigionali al 100% senza errori !!!



Emissione delle **Fatture Provvigionali e Note di Credito**, calcolo automatico della **Ritenuta d'Acconto**, raggiungimento **Massimali Enasarco**.
Verifica il pagamento di ogni singola fattura, ed infine, al termine di un rapporto, **tutela i tuoi interessi** verificando tutti i conteggi:

FIRR, INDENNITÀ CLIENTELA, MANCATO PREAVVISO, INDENNITÀ MERITOCRATICA!

Proteggi il tuo lavoro e i tuoi guadagni, mantenendo il pieno controllo su tutti i conteggi Enasarco e Ritenute d'acconto.

Per maggiori informazioni scrivi a solage.info@ritoll.it o chiama:

06.41.22.76.62

FATTURE PROVVI GIONALI PLUS



Soluzione Agenti il Tuo Software per Agenti di Commercio
Software Specifico per Agenti ed Agenzie di Rappresentanza www.soluzioneagenti.it